

Bruxelles, 7 marzo 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0066 (NLE)**

**6317/16
ADD 1**

**FREMP 38
JAI 111
COHOM 19
ELARG 10
COWEB 16**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 119 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Decisione sulla partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che accompagna la decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 119 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 119 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2016
COM(2016) 119 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**Decisione sulla partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore,
ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità,
nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio**

che accompagna

la decisione del Consiglio

**sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione
UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione della
Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia
dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato
dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio**

ALLEGATO

Decisione sulla partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

che accompagna

la decisione del Consiglio

sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE
UE-REPUBBLICA DI SERBIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso".

(2) La Repubblica di Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia") e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

(3) È opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali nella Repubblica di Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

(4) È opportuno consentire alla Repubblica di Serbia di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento

(CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹, il direttore dell'Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l'assunzione di cittadini della Repubblica di Serbia che godono di pieni diritti civili e politici,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

DECIDE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, la Repubblica di Serbia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

Articolo 2

1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nella Repubblica di Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

2. A tale scopo, l'Agenzia è messa in condizione di svolgere nella Repubblica di Serbia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

Articolo 3

La Repubblica di Serbia contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. La Repubblica di Serbia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2. La Repubblica di Serbia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Repubblica di Serbia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché nella Repubblica di Serbia sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

La Repubblica di Serbia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Repubblica di Serbia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

ALLEGATO I

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1. Il contributo finanziario che la Repubblica di Serbia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia"), indicato al punto 2, costituisce l'intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6.
2. Il contributo finanziario che la Repubblica di Serbia versa per i primi tre anni al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:	183 000 EUR
Anno 2:	186 000 EUR
Anno 3:	189 000 EUR

3. L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.
4. Il contributo della Repubblica di Serbia è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Repubblica di Serbia per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.
6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltra alla Repubblica di Serbia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Repubblica di Serbia è calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi, l'importo del contributo è quello fissato nella tabella di cui al punto 2. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all'Agenzia al fine di mantenere l'analogia tra il contributo per la Repubblica di Serbia e il bilancio dell'Agenzia per l'UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
7. Il contributo è espresso in euro e versato su un conto in euro della Commissione dell'Unione europea.
8. Dando seguito alla richiesta di fondi, la Repubblica di Serbia versa il proprio contributo entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.

9. In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Repubblica di Serbia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'Agenzia*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sulle risorse umane dell'Agenzia*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Consiglio sulla partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²

Settore: 33 Giustizia e consumatori

Attività: 33 02 "Diritti, uguaglianza e cittadinanza"

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia contribuirà al suo progressivo allineamento al diritto dell'Unione e a preparare con successo la sua adesione all'Unione europea.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico:

la decisione proposta permetterà alla Repubblica di Serbia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia e all'Agenzia di trattare questioni relative ai diritti fondamentali nella Repubblica di Serbia.

Attività ABM/ABB interessate

33 02 "Diritti, uguaglianza e cittadinanza"

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia contribuirà al suo progressivo allineamento al diritto dell'Unione e a preparare con successo la sua adesione all'Unione europea.

² ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

La decisione proposta consentirà all'Agenzia di svolgere nella Repubblica di Serbia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ("il regolamento").

Gli indicatori di prestazione sono al centro delle attività di pianificazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione dell'Agenzia. Gli indicatori definiti nel quadro di valutazione delle prestazioni vengono utilizzati per misurare il rendimento complessivo dell'Agenzia. Il quadro di valutazione delle prestazioni contiene indicatori a livello di progetto che descrivono i risultati previsti per ciascun intervento nonché indicatori a breve e a lungo termine e indicativi, la maggior parte dei quali sono misurati dopo il completamento degli interventi e in particolare dell'iniziativa pianificata. Cosa ancora più importante, il quadro di valutazione delle prestazioni è collegato sia al piano strategico sia ai programmi di lavoro annuali. Il quadro di valutazione delle prestazioni dell'Agenzia comprende la logica di intervento e l'elenco degli indicatori di prestazione insieme ai corrispondenti obiettivi, criteri di valutazione, misure, strumenti e fonti. Il quadro riunisce tutte le informazioni sulle prestazioni e i dati, nell'ambito di una matrice logica, ed è organizzato in modo da sostenere l'analisi delle prestazioni dell'Agenzia (vale a dire attività di monitoraggio, valutazione e comunicazione) a diversi livelli, ad esempio a livello di progetti e attività e di ambiti tematici nonché ai livelli strategici, e verrà utilizzato per monitorare l'attuazione dell'iniziativa. In particolare, gli indicatori sono distinti per livello di realizzazioni (vale a dire risultati e anche incidenza a breve e a lungo termine e indicativi) similmente ai livelli delle attività illustrate nella matrice logica. Gli indicatori vengono individuati a cadenza annuale (anche per le pertinenti attività ABM/ABB interessate dall'iniziativa) nei programmi di lavoro operativi dell'Agenzia (documento di programmazione) e il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni è incluso nel pertinente documento di riferimento (relazione annuale di attività consolidata).

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

La decisione proposta dovrebbe permettere alla Repubblica di Serbia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia e all'Agenzia di trattare questioni relative ai diritti fondamentali nella Repubblica di Serbia nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

La partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia contribuirà al suo progressivo allineamento alla legislazione dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La proposta di regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio prevedeva una valutazione d'impatto sulla portata geografica delle attività dell'Agenzia.

L'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), predecessore dell'Agenzia per i diritti fondamentali, ha realizzato progetti PHARE in vari paesi candidati (nel 2003 si trattava dei 10 paesi candidati diventati membri dell'UE nel 2004, oltre che in Romania, Bulgaria, Turchia e Croazia) che si sono rivelati estremamente positivi sia per i paesi stessi che per l'EUMC.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I costi per la partecipazione della Repubblica di Serbia saranno in parte sostenuti dall'IPA.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'entrata in vigore della decisione (cfr. l'articolo 9 della decisione), fino all'adesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea

Incidenza finanziaria a decorrere dall'entrata in vigore della decisione fino all'adesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea

1.7. Modalità di gestione previste³

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario

³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, anche per quanto riguarda la partecipazione di paesi candidati alle sue attività, saranno regolarmente valutati conformemente al quadro stabilito dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio e tenendo conto del quadro pluriennale dell'Agenzia e dei programmi di lavoro annuali.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

- 1) Conoscenza del settore specifico da parte del personale.
- 2) Problemi specifici riguardanti la raccolta di dati sui diritti fondamentali dovuti alla mancanza di fornitori in tale settore.
- 3) Ripercussioni sulle procedure di appalto a causa della mancanza di fornitori di servizi disponibili nel settore della raccolta di dati sui diritti fondamentali.
- 4) Ripercussioni sui risultati della ricerca a causa di dati insufficienti o non disponibili.

2.2.2. Modalità di controllo previste

- 1) Analisi delle conoscenze, capacità e competenze richieste per l'attuazione dell'azione e individuazione delle necessarie attività di formazione rivolte al personale.
- 2) Rafforzamento del controllo sulle attività dei contraenti, specialmente se operano per la prima volta nel settore della raccolta di dati sui diritti fondamentali.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali le disposizioni del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013.

L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e applica quanto prima le disposizioni pertinenti nel contesto della strategia antifrode dell'Agenzia e del relativo piano d'azione.

Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF

effettivo, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari di finanziamenti dell'Agenzia e presso il personale preposto all'erogazione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Denominazione.....	Diss./Non diss. ⁴	di paesi EFTA ⁵	di paesi candidati ⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	33.02 06 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	Non diss.	NO	SÌ	NO	Sì

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	3.....
--	--------	--------

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)			Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE
Titolo 1 — Spese relative al personale	Impegni	(1)	0,074	0,075	0,076	0,225
	Pagamenti	(2)	0,074	0,075	0,076	0,225
Titolo 2 — Immobili e spese operative varie	Impegni	(1a)	0,020	0,021	0,021	0,062

⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	Pagamenti	(2a)	0,020	0,021	0,021	0,062
Titolo 3 — Spese operative	Impegni	(3a)	0,086	0,087	0,089	0,262
	Pagamenti	(3b)	0,086	0,087	0,089	0,262
TOTALE degli stanziamenti per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	Impegni	=1+1a +3a	0,180	0,183	0,186	0,549
	Pagamenti	=2+2a +3b	0,180	0,183	0,186	0,549

Le spese dell'Agenzia saranno coperte dalle entrate con destinazione specifica provenienti dal contributo finanziario del paese candidato.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE
Commissione					
•Risorse umane		0,067	0,067	0,067	0,201
•Altre spese amministrative					
Totale Commissione	Stanziamenti	0,067	0,067	0,067	0,201

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,067	0,067	0,067	0,201
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE
--	--	-----------	-----------	-----------	--------

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,247	0,250	0,253	0,750
	Pagamenti	0,247	0,250	0,253	0,750

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti della FRA*

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, pari a 0,086 milioni di EUR.

La partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, alle attività dell'Agenzia consentirà a quest'ultima di trattare nel paese in questione le questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, nella misura necessaria per l'allineamento progressivo della Repubblica di Serbia al diritto dell'Unione. I compiti che l'Agenzia può svolgere sono stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio e i principali settori d'azione sono sanciti nel suo quadro pluriennale conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane della FRA

3.2.3.1. Sintesi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Funzionari (gradi AD)				
Funzionari (gradi AST)				
Agenti contrattuali	1	1	1	1
Agenti temporanei				
Esperti nazionali distaccati				

TOTALE	1	1	1	1
---------------	----------	----------	----------	----------

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la Commissione

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane nella Commissione, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in valore intero (o al massimo con un decimale)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)			
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,5	0,5	0,5
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)			
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)			
10 01 05 01 (ricerca diretta)			
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁷			
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)			
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)			
XX 01 04 yy ⁸	— in sede ⁹		
	— nelle delegazioni		
XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta)			
10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta)			
Altre linee di bilancio (specificare)			
TOTALE	0,5	0,5	0,5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal **personale delle DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno delle stesse DG**, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alle DG responsabili nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Compiti amministrativi, finanziari e giuridici relativi alla partecipazione della Repubblica di Serbia, in veste di osservatore, ai lavori dell'Agenzia
Personale esterno	NA

⁷ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

⁸ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁹ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale
Repubblica di Serbia	0,180	0,183	0,186	0,549
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	0,180	0,183	0,186	0,549

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

- ☐ sulle risorse proprie
☒ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁰			
		Anno 1	Anno 2	Anno 3	
Articolo 603.1		0,180	0,183	0,186	

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

33 02 06

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Si veda l'allegato I della decisione

¹⁰

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.